



TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G.Sovr. n. 8/ [REDACTED]

Il Giudice

designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al n. [REDACTED]

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg., legge n. 3/2012, presentata da [REDACTED] e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. [REDACTED] nominato quale organismo di composizione della crisi (OCC);

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 ter legge n. 3/2012;

ritenuto che infatti la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art 14 terdecies l. cit.;

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 comma 2 della legge n. 3/2012; si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, così come attestata dal professionista designato nella relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3, l. cit.; nella relazione sono inoltre descritte, oltre alle cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, le operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, l'inesistenza di atti impugnati dai creditori;

rilevato, infine, che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato dal Tribunale; tale continuità appare, invero, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie; il liquidatore, inoltre, avrà cura di coordinarsi con gli organi della procedura di liquidazione introdotta dall'ex coniuge della ricorrente, [REDACTED] [REDACTED] (Tribunale di Latina, r.g.n. [REDACTED]);

p.q.m.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex art. 14 ter, legge n. 3/2012;
2. nomina liquidatore il dott. [REDACTED]
3. dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte dispositiva sul sito di questo Tribunale;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione, stante l'attuale emergenza sanitaria, dell'abitazione ubicata nel [REDACTED] e dell'automobile Ford Fiesta immatricolata nel 2007;
6. dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;
7. dispone, altresì, che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
8. ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta;
9. onera l'OCC di assolvere a quanto previsto dall'art. 14 comma 4, legge n. 3/2012 qualora non vi abbia già adempiuto.

Si comunichi alla debitrice e al liquidatore.

Cassino, [REDACTED]

Il G.D. [REDACTED]